**Tracciabilità dei pagamenti e versamenti a Onlus e pro-loco**

**Per fruire del regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991, anche le associazioni no profit e le pro-loco devono rispettare la condizione della tracciabilità dei pagamenti**

Per poter fruire delle disposizioni agevolative di cui alla Legge n. 398/1991 (esclusione dalla formazione del reddito imponibile dei proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali e di quelli conseguiti a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsivoglia modalità), è necessario che le società, gli enti e le associazioni sportive dilettantistiche interessate ricevano i pagamenti in loro favore ed effettuino i versamenti tramite strumenti tracciabili, se di importo superiore a 516,46 euro. In particolare, essi devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati (articolo 25, comma 5, della legge 133/1999), ovvero tramite carte di credito o bancomat (articolo 4 del Dm 473/1999), oppure attraverso assegni non trasferibili intestati alla associazione sportiva destinataria (circolare n. 43/E del 2000). Ora, con la Risoluzione n. 102/E di ieri 19 novembre, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la necessità di tracciabilità delle movimentazioni, sebbene non prevista esplicitamente dalla norma, deve intendersi estesa anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto anch’esse destinatarie del regime fiscale di cui alla Legge n. 398/1991. Ciò permetterebbe l’efficacia dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione.